

DELIBERAZIONE 8 FEBBRAIO 2018
81/2018/R/COM

ULTERIORI MISURE STRAORDINARIE ED URGENTI IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI
TARIFFARIE E RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI PER LE POPOLAZIONI COLPITE
DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI NEI GIORNI DEL 24 AGOSTO 2016 E
SUCCESSIVI

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE

Nella 1006^a riunione del 8 febbraio 2018

VISTI:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” e, in particolare, l’articolo 61;
- il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni con la legge 24 giugno 2009, n. 77;
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, che istituisce l’Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche definendone i relativi poteri tariffari e di qualità del servizio, convertito con modificazioni in legge 12 luglio 2011, n. 106;
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, che trasferisce i poteri di regolazione tariffaria e di qualità del servizio idrico integrato all’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 134;
- il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016” (di seguito: decreto legge 189/16), come convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17 dicembre 2016, n. 294;
- il decreto legge 11 novembre 2016, n. 205, recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016”, successivamente abrogato e ricompreso nel decreto legge 189/16;
- il decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante “Proroga e definizione di termini” convertito con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2017, n. 19;

- il decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017”, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 2017, n. 45;
- il decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, recante “Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”, come convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 12 agosto 2017, n. 188;
- il decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili”, come convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 5 dicembre 2017, n. 284 ed entrata in vigore il 6 dicembre 2017 (di seguito: decreto legge 148/17);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito: d.P.R. 445/00);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante “Individuazione delle Funzioni dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell’articolo 21, comma 19 del decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2001 n. 214”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 agosto 2016, recante “dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e l’Aquila il giorno 24 agosto 2016” e la successiva integrazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 198 del 25 agosto 2016 (di seguito: integrazione al dPCM 24 agosto 2016);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2016, recante “Disposizioni in materia di contenimento della morosità nel servizio idrico integrato” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 241 del 14 ottobre 2016;
- il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 1 settembre 2016 come successivamente modificato e integrato dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e dalla legge 7 aprile 2017, n. 45;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri 25 agosto 2016, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria”;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2016, recante “Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il

giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria”;

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2016, recante “Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria”;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2017, recante “Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottato con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese”;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel e il relativo Allegato A (di seguito: TIV), recante “Aggiornamento del Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali (TIV), come di seguito integrati e modificati”;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/idr e il relativo Allegato A (di seguito: RQSII), recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono”;
- la deliberazione dell’Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/com e il relativo Allegato A (di seguito: TIUC) recante “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico in merito agli obblighi di separazione contabile (*unbundling* contabile) per le imprese operanti nei settori dell’energia elettrica, del gas e per i gestori del servizio idrico integrato e relativi obblighi di comunicazione”;
- la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2016, 218/2016/R/idr e il relativo Allegato A (di seguito: TIMSII), recante “Disposizioni per l’erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale”;
- la deliberazione dell’Autorità 25 agosto 2016, 474/2016/R/com, recante “Disposizioni urgenti in materia di servizi elettrico, gas e idrico, in relazione al terremoto del 24 agosto 2016” (di seguito: deliberazione 474/2016/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 27 ottobre 2016, 618/2016/R/com, recante “Disposizioni urgenti in materia di servizi elettrico, gas e idrico, in relazione al terremoto in Centro Italia del 26 ottobre 2016” (di seguito: deliberazione 618/2016/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 2 novembre 2016, 619/2016/R/com, recante “Integrazioni urgenti alla deliberazione dell’Autorità 618/2016/R/com, in relazione alle disposizioni conseguenti al terremoto in Centro Italia” (di seguito: deliberazione 619/2016/R/com);

- la deliberazione dell’Autorità 6 dicembre 2016, 726/2016/R/com, recante “Disposizioni urgenti in relazione al bonus elettrico e al bonus gas, per le popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto e 26 ottobre 2016;
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2016, 810/2016/R/com, recante “Avvio di procedimento ai sensi del d.l. 189/2016 e ulteriori disposizioni urgenti in materia di interventi per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi il giorno 24 agosto 2016 e successivi” (di seguito: deliberazione 810/2016/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 18 aprile 2017, 252/2017/R/com, recante disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 24 agosto 2016 e successivi (di seguito: deliberazione 252/2017/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 13 luglio 2017, 517/2017/R/com, recante “Modifiche ed integrazioni alle modalità applicative delle disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 24 agosto 2016 e successivi”;
- la deliberazione dell’Autorità 11 agosto 2017, 608/2017/R/com, recante “Misure straordinarie ed urgenti in materia di servizi elettrico, gas e idrico integrato per le popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi” (di seguito: deliberazione 608/2017/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità del 28 settembre 2017, 665/2017/R/IDR, avente ad oggetto “Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti” (di seguito: TICSI);
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2017, 897/2017/R/IDR (di seguito: deliberazione 897/2017/R/IDR), e il relativo Allegato A recante “Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI)”;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 917/2017/R/IDR e il relativo Allegato A recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)”;
- la comunicazione dell’Autorità, inviata in data 2 marzo 2017 (prot. Autorità 8348 del 2 marzo 2017), al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dello Sviluppo Economico, recante la stima degli oneri delle agevolazioni che l’Autorità intende adottare e la durata delle medesime;
- la comunicazione dell’Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale 5 Marche Sud - Ascoli Piceno avente ad oggetto “Richiesta di proroga del gestore Ciip S.p.a. degli adempimenti contenuti nelle delibere AEEGSI 665/2015 e 218/2016, a seguito degli eventi sismici 2016 – 2017” del 27 dicembre 2017, prot. Autorità 42105;

- la comunicazione dell’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale 4 Fermano e Maceratese avente ad oggetto “Richiesta di proroga del gestore Tennacola S.p.a. degli adempimenti contenuti nelle deliberazioni AEEGSI 655/2015/R/idr e 218/2016/R/idr, a seguito degli eventi sismici 2016-2017” del 30 gennaio 2018, prot. Autorità 2824.

CONSIDERATO CHE:

- in conseguenza degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, con le deliberazioni 474/2016/R/com, 618/2016/R/com e 619/2016/R/com, l’Autorità, analogamente a quanto disposto in occasione dei precedenti eventi sismici, ha adottato disposizioni urgenti a sostegno delle popolazioni interessate dai richiamati eventi, sospendendo i termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere e rimandando ad un successivo provvedimento l’individuazione del periodo di sospensione nonché l’introduzione di norme in materia di rateizzazione dei pagamenti e di agevolazioni di natura tariffaria;
- con le successive deliberazioni 810/2016/R/com e 252/2017/R/com, l’Autorità ha dato attuazione a quanto previsto dall’articolo 48, comma 2, del decreto legge 189/16 e, tenuto conto delle esigenze di tutela di tutte le popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, ha approvato le disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le suddette popolazioni;
- in particolare, con le summenzionate deliberazioni, l’Autorità ha:
 - individuato, in conformità alla normativa vigente in materia, i soggetti beneficiari della sospensione dei termini di pagamento;
 - fissato inizialmente in 6 (sei) mesi, a decorrere dalla data degli eventi sismici, il termine di sospensione dei pagamenti delle fatture emesse o da emettere, prevedendo successivamente, in coerenza con le sopraggiunte modifiche normative, una proroga del predetto termine di ulteriori 6 (sei) mesi, limitatamente ai soggetti danneggiati che avessero dichiarato l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al d.P.R. 445/00, con trasmissione agli enti competenti;
 - introdotto agevolazioni di natura tariffaria a favore delle utenze situate nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, prevedendo che a favore di tali utenze non si applichino:
 - ✓ le componenti tariffarie a copertura dei costi di rete, le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti nonché le prestazioni e i contributi agli esercenti la distribuzione e/o la vendita per nuove connessioni, disattivazioni, riattivazioni e/o volture di utenze;

- ✓ i corrispettivi tariffari riferiti alla fornitura dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione e le relative componenti UI, nonché i corrispettivi applicati dai gestori del SII per nuove connessioni, disattivazioni, riattivazioni e/o volture di utenze, ivi inclusi i contributi di allacciamento;
- previsto il riconoscimento in fattura delle suddette agevolazioni per un periodo pari a 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data dell'evento sismico;
- previsto che la fatturazione, una volta terminato il periodo di sospensione dei pagamenti, potesse riprendere solo dopo l'emissione della fattura unica di conguaglio (contabilizzante le agevolazioni ammesse) entro:
 - ✓ il termine massimo del 31 dicembre 2017 per i clienti (utenti) finali il cui periodo di sospensione dei pagamenti fosse terminato entro il 30 aprile 2017;
 - ✓ la fine del sesto mese successivo al termine del periodo di sospensione dei pagamenti per i restanti clienti (utenti) finali;
- previsto un periodo minimo di rateizzazione pari a 24 (ventiquattro) mesi, senza applicazione di interessi a carico dei clienti ovvero degli utenti finali, garantendo la facoltà del cliente (utente) di corrispondere gli importi dovuti in accordo ai normali termini di scadenza o comunque in accordo ad un piano di rateizzazione di durata inferiore concordato con il proprio fornitore ovvero con il gestore dell'acquedotto;
- introdotto misure finanziarie a sostegno dell'operatività degli esercenti l'attività di vendita e dei gestori del SII interessati dalla sospensione dei termini di pagamento delle fatture disciplinando, inoltre, le modalità operative per accedere al meccanismo delle compensazioni dei minori ricavi derivanti dall'applicazione delle suddette agevolazioni;
- stabilito che nel periodo di sospensione dei termini di pagamento delle fatture non si applichino le previsioni in tema di sospensione della fornitura per inadempimenti dei clienti ovvero degli utenti finali;
- sospeso/prorogato i termini per gli adempimenti informativi degli esercenti l'attività di vendita operanti nelle zone interessate dal sisma e disposto a favore dei gestori del SII la deroga dal rispetto degli obblighi in materia di qualità contrattuale, misura d'utenza e *unbundling* contabile e le eventuali scadenze previste dal TIUC, dal RQSII e dal TIMSII per adempiere ai summenzionati obblighi;
- tenuto conto della prosecuzione dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici disposta dal decreto legge 91/17, con il quale sono state emanate ulteriori disposizioni urgenti per il proseguimento delle attività emergenziali nelle aree del Centro Italia colpite dal sisma e per l'efficacia delle attività di protezione civile, con la deliberazione 608/2017/R/com, l'Autorità, al fine di tutelare le utenze site nei Comuni del cratere gravemente danneggiate dai richiamati eventi, ha:

- modificato i termini per l'emissione della fattura unica di conguaglio di cui agli articoli 14 e 31 della deliberazione 252/2017/R/com, prevedendo che tale fattura - con la quale il gestore riprende la fatturazione - non possa essere emessa prima del 28 febbraio 2018 e comunque non oltre il 30 aprile 2018;
- modificato conseguentemente i termini previsti per la trasmissione, da parte degli esercenti la vendita e i gestori del SII, della documentazione alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA) di cui all'articolo 16, comma 16.1, e all'articolo 32, comma 32.1, della deliberazione 252/2017/R/com;
- modificato altresì il termine entro cui l'impresa di distribuzione emette la fattura di conguaglio agli esercenti l'attività di vendita, prevedendo che il distributore provveda ai conguagli nei confronti dei medesimi esercenti entro il 30 novembre 2017;
- previsto, a tutela degli utenti finali, che gli esercenti la vendita e i gestori del SII non diano corso ad eventuali azioni di sospensione della fornitura fino al nuovo termine di emissione della fattura unica di conguaglio;
- esteso l'applicazione delle misure di anticipazione finanziaria previste dalla richiamata deliberazione 810/2016/R/com per tutto il periodo di sospensione dei pagamenti, ovvero fino all'emissione della predetta fattura unica;
- con la deliberazione 897/2017/R/IDR è stata istituita la componente tariffaria UI3 per la perequazione dei costi relativi all'erogazione del bonus sociale idrico, applicata a tutte le utenze del SII, diverse da quelle dirette in condizioni di disagio economico sociale, come maggiorazione al corrispettivo di acquedotto.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- più recentemente, le disposizioni normative emanate a tutela delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 24 agosto 2016 e successivi sono state modificate dal decreto legge 148/17, convertito con modificazioni dalla legge 172/17;
- in particolare, il comma 24 dell'articolo 2 *bis* del succitato decreto prevede che limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, “*ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione della dichiarazione agli enti competenti*”, la sospensione dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere, prevista dall'articolo 48, comma 2, del succitato decreto legge 189/16, sia differita alla data del 31 maggio 2018, con la precisazione che le somme già versate alla data del 6 dicembre 2017, ossia la data di entrata in vigore della legge 172/17, non potranno costituire oggetto di rimborso o restituzione;

- il successivo comma 25 prevede altresì che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 172/17, l'autorità di regolazione disciplini con propri provvedimenti le modalità di rateizzazione delle fatture, i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del comma 24 nonché del citato articolo 48, per un periodo non inferiore a 36 (trentasei) mesi.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- successivamente alla pubblicazione della deliberazione 608/2017/R/com, alcuni operatori hanno segnalato all'Autorità la necessità di avere chiarimenti interpretativi circa il contenuto delle disposizioni adottate in conseguenza dei richiamati eventi sismici, in merito a:
 - la possibilità di riprendere la fatturazione e, conseguentemente, la possibilità di interrompere i termini di sospensione dei pagamenti nei confronti dei clienti finali e degli utenti che abbiano espressamente richiesto di poter pagare regolarmente le fatture;
 - l'applicabilità delle misure di agevolazione previste e, nello specifico, la possibilità di estendere il principio generale della portabilità dell'agevolazione anche ai casi di attivazione (fruizione) di una fornitura intestata ad un'utenza condominiale;
- dalle interlocuzioni degli uffici dell'Autorità con i soggetti che hanno richiesto chiarimenti circa l'applicazione della regolazione in materia di agevolazioni è emerso che alcuni gestori del SII hanno già emesso la fattura unica di conguaglio e che in alcuni casi, con la predetta fattura, hanno altresì provveduto a restituire agli utenti finali gli importi delle fatture sospese eventualmente percepiti;
- in occasione delle interlocuzioni sopra richiamate, i medesimi gestori hanno inoltre richiesto di poter accedere direttamente al meccanismo delle compensazioni dei minori ricavi, in luogo delle misure di anticipazione previste, pur avendo la summenzionata deliberazione 608/2017/R/com, in coerenza con la normativa vigente in materia, esteso l'efficacia delle medesime per tutto il periodo di sospensione dei pagamenti, ovvero fino all'emissione delle predette fatture uniche;
- contestualmente, anche la CSEA ha richiesto chiarimenti in merito alla corretta applicazione della disciplina concernente le misure di compensazione dei minori ricavi nel periodo di sospensione dei pagamenti, evidenziando l'opportunità di fornire tempestivamente ai gestori ulteriori chiarimenti applicativi, anche al fine di evitare applicazioni difformi della normativa recata dalla deliberazione 252/2017/R/com nelle diverse fattispecie segnalate;
- inoltre sono pervenute segnalazioni da parte della Protezione civile in merito agli elevati costi di fornitura di gpl sostenuti per alimentare alcuni gruppi di SAE;

- infine, due Enti di governo dell’Ambito, nell’evidenziare le difficoltà operative segnalate dai gestori operanti nei competenti territori relativamente all’effettuazione delle letture dei misuratori nelle cosiddette zone “rosse” e, conseguentemente, nell’emissione delle relative fatture agli utenti, hanno richiesto per i medesimi gestori un’ulteriore proroga rispetto alle deroghe previste dall’articolo 6 della succitata deliberazione 810/2016/R/com in materia di qualità contrattuale e misura d’utenza, *“per un periodo corrispondente a quello di azzeramento dei corrispettivi SII per le utenze ricadenti nei comuni del cratere di cui alla delibera AEEGSI n. 252/2017 (30/10/2019), o, in subordine di almeno 12 mesi ovvero fino al 31/12/2018”*.

RITENUTO OPPORTUNO:

- dare attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 2 *bis* del decreto legge 148/17, aggiornando la disciplina vigente in materia di sospensione dei termini di pagamento per le utenze inagibili e di rateizzazione dei pagamenti, e, in particolare, a tal fine:
 - prorogare i termini di sospensione dei pagamenti, di cui al comma 3.1*bis* della deliberazione 810/2016/R/com, sino alla data del 31 maggio 2018, limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al d.P.R. 445/00, con trasmissione agli enti competenti;
 - modificare il termine ultimo di emissione della fattura unica di conguaglio, di cui agli articoli 14 e 31 della deliberazione 252/2017/R/com, precedentemente inciso dalle disposizioni recate dalla deliberazione 608/2017/R/com, prevedendo che tale fattura non possa essere emessa oltre il termine del 31 agosto 2018 e debba comprendere anche gli importi non fatturati sino allo scadere del termine di sospensione dei pagamenti;
 - estendere a 36 (trentasei) mesi il periodo minimo di rateizzazione degli importi – di cui agli articoli 14, comma 3, lettera c) e 31, comma 2, lettera c) della deliberazione 252/2017/R/com - i cui termini di pagamento siano stati sospesi, in conformità a quanto disposto dal succitato articolo 2 *bis*, comma 25, della legge 172/17, garantendo a tutela dei clienti finali ovvero degli utenti del SII la facoltà di effettuare, previa esplicita richiesta scritta, o comunque documentabile, il pagamento delle fatture i cui termini di pagamento sono stati sospesi secondo i normali termini di scadenza;
 - consentire agli esercenti l’attività di vendita, ovvero ai gestori del SII, su espressa richiesta scritta o comunque documentabile da parte dei clienti finali e degli utenti che non intendano avvalersi della disciplina in materia di sospensione dei pagamenti, di emettere la predetta fattura unica di conguaglio prima del termine del 31 agosto 2018, previa comunicazione ai soggetti interessati degli effetti conseguenti all’esercizio della facoltà di rinuncia del beneficio;

- prevedere, a tutela dei clienti finali e degli utenti, che gli esercenti la vendita e i gestori del SII non diano corso ad eventuali azioni di sospensione della fornitura fino al nuovo termine di emissione della fattura unica di conguaglio;
- estendere l'applicazione delle disposizioni in materia di morosità di cui all'articolo 15 della deliberazione 252/2017/R/com per il periodo sino al quale saranno emesse le predette fatture uniche di conguaglio;
- prevedere, che sia oggetto di agevolazione, analogamente alle altre componenti tariffarie perequative per il settore idrico, anche la componente tariffaria perequativa UI3, introdotta dal 1 gennaio 2018 al fine di garantire la copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento del bonus sociale idrico agli utenti in condizioni di disagio economico sociale.

RITENUTO, INOLTRE, OPPORTUNO:

- in considerazione delle richieste di chiarimenti pervenute agli uffici dell'Autorità, al fine di permettere una piena tutela dei clienti finali e degli utenti del SII:
 - prevedere che nel caso in cui i gestori del SII abbiano già emesso la fattura unica di conguaglio, i medesimi gestori provvedano a sospendere i termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere a favore dei soggetti per i quali sia stata disposta, in conformità alla normativa vigente, la proroga dei suddetti termini, fatta salva la facoltà dei clienti ovvero degli utenti finali di provvedere al pagamento delle medesime fatture entro i normali termini di scadenza;
 - in analogia a quanto disposto in occasione dei precedenti eventi sismici, prevedere, altresì, di non accogliere la richiesta relativa all'estensione del principio di portabilità delle agevolazioni nel caso in cui il cliente finale e/o l'utente non attivino una nuova utenza ma usufruiscano di un'utenza condominiale, tenuto anche conto delle difficoltà connesse alla corretta quantificazione e all'erogazione del beneficio all'utenza indiretta;
- in considerazione della segnalazione inviata da parte della Protezione civile in merito ai costi di fornitura delle SAE alimentate a gpl, effettuare ulteriori approfondimenti sulle condizioni di fornitura effettivamente applicate a tali utenze, al fine di permettere una piena tutela dei clienti finali valutando se sussistano i requisiti normativi per l'applicazione alle medesime utenze delle agevolazioni previste per i gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate in concessione;
- estendere l'applicazione delle misure di anticipazione finanziaria, di cui agli articoli 5 e 7 della deliberazione 810/2016/R/com, per tutto il periodo di sospensione dei pagamenti ovvero fino all'emissione della fattura unica di conguaglio;
- precisare che le richieste di compensazione dei minori ricavi da parte dei gestori del SII debbano essere presentate alla CSEA solo successivamente all'emissione della fattura unica di cui al comma 31.10 della deliberazione 252/2017/R7com.

RITENUTO, ALTRESÌ, OPPORTUNO:

- in considerazione della già ricordata situazione emergenziale, prevedere che i gestori del SII, la cui sede legale o operativa sia posta nel cratere degli eccezionali eventi sismici in rassegna, possano presentare, d'intesa con l'Ente di governo dell'ambito e le associazioni dei consumatori territorialmente competenti, motivata istanza di deroga dal rispetto degli obblighi in materia di qualità contrattuale (RQSII), *unbundling* contabile (TIUC) e misura d'utenza (TIMSII), per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi, ovvero fino al 31 dicembre 2018.

RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:

- aggiornare alcune disposizioni della deliberazione 810/2016/R/com per rettificare gli errori materiali presenti negli articoli 2, 4, 5 e 7;
- eliminare eventuali criticità operative nell'applicazione della deliberazione 252/2017/R/com derivanti dalla stratificazione normativa

DELIBERA

Articolo 1

Modifiche alla deliberazione 810/2016/R/com

- 1.1 Al comma 2.2, lettera ii., della deliberazione 810/2016/R/com le parole “per i successivi sei mesi” sono sostituite dalle parole “per i successivi mesi”.
- 1.2 Al comma 2.4 della deliberazione 810/2016/R/com:
 - i. dopo le parole “ii. quelli attivi alla data del 26 ottobre 2016 nei Comuni di cui all'allegato 2 al d.l. 189/16 colpiti dagli eventi sismici” è aggiunto “;”;
 - ii. dopo la lettera ii. è aggiunta la seguente lettera:

“iii. quelli attivi alla data del 18 gennaio 2017 nei Comuni di cui all'allegato 2-bis al d.l. 189/16 colpiti dagli eventi sismici.”.
- 1.3 Il comma 3.1 *bis* della deliberazione 810/2016/R/com è modificato come segue:

“3.1bis Il periodo di sospensione dei termini di pagamento di cui al precedente comma 3.1 è automaticamente prorogato fino al 31 maggio 2018 per le utenze di cui al comma 2.1 lettera c) e per i soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al d.P.R. 445/00, con trasmissione agli enti competenti.”.

- 1.4 Al comma 3.4 della deliberazione 810/2016/R/com le parole “di cui al comma 3.3” sono sostituite dalle parole “di cui ai commi 3.2 e 3.3”.
- 1.5 Al comma 4.1 della deliberazione 810/2016/R/com le parole “di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 3.1” sono sostituite dalle parole “di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 3.1.”.
- 1.6 Al comma 5.1 della deliberazione 810/2016/R/com:
- i. dopo le parole “possono richiedere alla Cassa” sono aggiunte le parole “, nei limiti di cui ai successivi commi 5.2 e 5.3,”;
 - ii. le parole “del punto 1. delle deliberazioni 474/2016/R/com e 618/2016/R/com, nei limiti di cui ai successivi commi 5.2 e 5.3” sono sostituite dalle parole “del precedente comma 3.1 o i cui termini di emissione sono stati prorogati ai sensi dell’articolo 31, comma 10, della deliberazione 252/2017/R/com”.
- 1.7 Al comma 5.3 della deliberazione 810/2016/R/com:
- i. le parole “o al 26 ottobre 2016” sono sostituite dalle parole “al 26 ottobre 2016”;
 - ii. dopo le parole “per le utenze di cui al comma 3.1, lettera b)” sono aggiunte le parole “, o al 18 gennaio 2017, per le utenze di cui al comma 3.1, lettera c).”.
- 1.8 Dopo il comma 6.1 della deliberazione 810/2016/R/com è aggiunto il seguente comma:
- “6.2 L’Ente di governo dell’ambito competente per il relativo territorio, d’intesa con il gestore del SII e le associazioni dei consumatori territorialmente competenti, ha facoltà di presentare all’Autorità motivata e circostanziata istanza di deroga dal rispetto degli obblighi di cui al precedente comma 6.1, per un periodo massimo pari a 12 (dodici) mesi, qualora il medesimo gestore dimostri di non potervi ottemperare a causa dei predetti eventi sismici.”.
- 1.9 Al comma 7.1 della deliberazione 810/2016/R/com:
- i. dopo le parole “l’attività di vendita” sono aggiunte le parole “, nei limiti di cui al presente articolo,”;
 - ii. le parole “del punto 1. delle deliberazioni 474/2016/R/com e 618/2016/R/com, nei limiti di cui al presente articolo” sono sostituite dalle parole “del precedente comma 3.1 o i cui termini di emissione sono stati prorogati ai sensi dell’articolo 14, comma 14.8, della deliberazione 252/2017/R/com”.
- 1.10 Al comma 7.3 della deliberazione 810/2016/R/com:
- i. le parole “o al 26 ottobre 2016” sono sostituite dalle parole “al 26 ottobre 2016”;

- ii. dopo le parole “per i clienti finali di cui al comma 3.1, lettera b)” sono aggiunte le parole “, o al 18 gennaio 2017, per i clienti finali di cui al comma 3.1, lettera c).”.
- 1.11 All’articolo 11 della deliberazione 810/2016/R/com la rubrica “*Disposizioni in materia di bonus elettrico e gas*” è sostituita dalla rubrica “*Disposizioni in materia di bonus sociale idrico*”.
- 1.12 Il comma 11.1 della deliberazione 810/2016/R/com è sostituito dal seguente:

“11.1 In deroga a quanto previsto dall’articolo 3, commi 3.2 e 3.3 dell’Allegato A alla deliberazione 897/2017/R/idr, la mancata presenza del requisito della residenza anagrafica non costituisce elemento ostativo all’ammissione al bonus sociale idrico.”.
- 1.13 Al comma 12.2 della deliberazione 810/2016/R/com le parole “entro il 31 gennaio 2017” sono sostituite dalle parole “entro il 31 agosto 2018” e dopo le parole “618/2016/R/com” sono aggiunte le parole “o i cui termini di emissione sono stati prorogati ai sensi dell’articolo 14.8 e 31.10 della deliberazione 252/2017/R/com,”.

Articolo 2

Modifiche alla deliberazione 252/2017/R/com

- 2.1 Il comma 2.4 della deliberazione 252/2017/R/com è integralmente sostituito dal seguente:

“Le agevolazioni disciplinate dal presente provvedimento sono cumulabili con il *bonus elettrico* il *bonus gas* e il *bonus sociale idrico*.”.
- 2.2 Dopo il comma 2.7 della deliberazione 252/2017/R/com è aggiunto il seguente comma:

“2.7bis Per tutta la durata delle agevolazioni si applica la tariffa domestica residente sia all’abitazione di residenza inagibile sia all’eventuale utenza/fornitura di cui al comma 2.1 in cui venga stabilito il solo domicilio successivamente all’evento sismico, senza che sia stata trasferita la residenza anagrafica.

Fermo restando quanto sopra, a prescindere dalla durata delle agevolazioni, a fini tariffari, le utenze domestiche di cui al comma 2.1 lettera d) e h) sono assimilate alle utenze domestiche residenti.”.
- 2.3 Dopo il comma 5.1 della deliberazione 252/2017/R/com è aggiunto il seguente comma:

“5.2 Con riferimento alla medesima tipologia di utenti di cui al precedente comma 5.1 si applicano i valori della componente *DISPBT* di cui alla tabella 3,

- lettera b) del TIV, fino alla data del 31 dicembre 2016, e di cui alla tabella 3bis, lettera b) del TIV, successivamente a tale data.”
- 2.4 Al comma 14.3, lettera c), della deliberazione 252/2017/R/com le parole “per un periodo pari a 24 (ventiquattro) mesi” sono sostituite dalle parole “per un periodo pari a 36 (trentasei) mesi”.
- 2.5 Al comma 14.4 della deliberazione 252/2017/R/com le parole “24 (ventiquattro) mesi” sono sostituite dalle parole “36 (trentasei) mesi”.
- 2.6 Al comma 14.6 della deliberazione 252/2017/R/com dopo le parole “la facoltà per il cliente finale” sono aggiunte le parole “, previa apposita richiesta scritta o comunque documentabile,”.
- 2.7 Al comma 14.7 della deliberazione 252/2017/R/com:
- i. le parole “il termine ultimo” sono sostituite dalle parole “i termini”;
 - ii. sono eliminate le seguenti parole “e comunque non prima del 28 febbraio 2018,”.
- 2.8 Il comma 14.8 della deliberazione 252/2017/R/com è modificato come segue:
“14.8 Il termine ultimo per l’emissione dell’unica fattura di cui al precedente comma 14.7 è fissato al 31 agosto 2018. La predetta fattura non può comunque essere emessa prima del:
- a) 31 maggio 2018, nei confronti dei soggetti il cui termine di pagamento è stato prorogato ai sensi del comma 3.1bis della deliberazione 810/2016/R/com;
 - b) 28 febbraio 2018, in tutti gli altri casi.”.
- 2.9 Dopo il comma 14.8 della deliberazione 252/2017/R/com è aggiunto il seguente comma:
“14.8bis È fatta salva la facoltà del cliente finale di richiedere all’ esercente l’attività di vendita di anticipare l’emissione della fattura unica di cui al precedente comma 14.7. La volontà del cliente finale di non avvalersi della disciplina in materia di sospensione dei pagamenti deve essere manifestata per iscritto o in un altro modo documentabile.”.
- 2.10 Al comma 19.2 della deliberazione 252/2017/R/com le parole “comma 18.1” sono sostituite dalle parole “comma 19.1”.
- 2.11 Al comma 19.3 della deliberazione 252/2017/R/com le parole “comma 18.1” sono sostituite dalle parole “comma 19.1”.
- 2.12 Al comma 26.1 della deliberazione 252/2017/R/com:
- i. le parole “settembre 2018” sono sostituite dalle parole “gennaio 2019”;
 - ii. la parola “agosto” è sostituita dalla parola “dicembre”.

- 2.13 Al comma 29.1 della deliberazione 252/2017/R/com le parole “e la componente tariffaria UI2 di cui all’articolo 33 dell’MTI-2” sono sostituite dalle parole “la componente tariffaria UI2 di cui all’articolo 33 dell’MTI-2 e la componente UI3 di cui al comma 9.1 dell’Allegato A alla deliberazione 897/2017/R/idr”.
- 2.14 Al comma 31.2, lettera c), della deliberazione 252/2017/R/com le parole “per un periodo pari a 24 (ventiquattro) mesi” sono sostituite dalle parole “per un periodo pari a 36 (trentasei) mesi”.
- 2.15 Al comma 31.6 della deliberazione 252/2017/R/com dopo le parole “la facoltà per l’utente finale” sono aggiunte le parole “, previa apposita richiesta scritta o comunque documentabile,”.
- 2.16 Al comma 31.8 della deliberazione 252/2017/R/com sono eliminate le seguenti parole “e comunque non prima del 28 febbraio 2018,”.
- 2.17 Il comma 31.10 della deliberazione 252/2017/R/com è modificato come segue:
“31.10 Il termine ultimo per l’emissione dell’unica fattura di cui ai precedenti commi 31.8 e 31.9 è fissato al 31 agosto 2018. La predetta fattura non può comunque essere emessa prima del:
- a) 31 maggio 2018 nei confronti dei soggetti di cui al comma 3.1bis della deliberazione 810/2016/R/com;
 - b) 28 febbraio 2018 in tutti gli altri casi.”.
- 2.18 Dopo il comma 31.10 della deliberazione 252/2017/R/com è aggiunto il seguente comma:
“31.10 bis È fatta salva la facoltà dell’utente finale di richiedere al gestore del SII di anticipare l’emissione della fattura unica di conguaglio. La volontà dell’utente finale di non avvalersi della disciplina in materia di sospensione dei pagamenti deve essere manifestata per iscritto o in un altro modo documentabile.”.
- 2.19 Dopo il comma 31.12 della deliberazione 252/2017/R/com è aggiunto il seguente comma:
- 2.20 “31.13 I gestori del SII non danno corso ad eventuali azioni di sospensione della fornitura fino alla data di emissione della fattura unica di conguaglio, di cui al precedente comma 31.10.”.
- 2.21 Al comma 36.1 della deliberazione 252/2017/R/com:
- i. il punto 2 è soppresso;
 - ii. il punto 3 è sostituito dal seguente:
“3. E’ dato mandato al Direttore della Direzione Advocacy, Consumatori e Utenti affinché aggiorni il punto 1 della determinazione 4 agosto 2017 5/2017- DACU”.

- 2.22 Al comma 37.1 della deliberazione 252/2017/R/com le parole “e comunque entro il 31 dicembre 2017” sono sostituite dalle parole “e comunque entro il 31 agosto 2018.”.

Articolo 3
Disposizioni finali

- 3.1 Il presente provvedimento è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro per l’Ambiente e la Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro degli Affari Regionali, alla Regione Abruzzo, alla Regione Lazio, alla Regione Marche, alla Regione Umbria, agli Enti di governo dell’ambito territorialmente competenti, all’ANCI e alla Cassa per i servizi energetici e ambientali e ad Acquirente Unico.
- 3.2 Le deliberazioni 252/2017/R/com e 810/2016/R/com, come risultanti dalle modifiche e integrazioni di cui al presente provvedimento, sono pubblicate sul sito internet dell’Autorità www.arera.it
- 3.3 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

8 febbraio 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni